

REGOLAMENTO (CEE) N. 3405/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3395/87⁽⁴⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/87⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/87⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti constatati a norma del regolamento

(CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra il 4 e il 10 novembre 1987 per la dracma greca e lo scudo portoghese comportano, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, la modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Grecia e in Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Portogallo» delle parti 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
2. La colonna «Grecia» dell'allegato I è sostituita da quella riprodotta nell'allegato I del presente regolamento.
3. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 9. 11. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 22.